

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Regionale del Piemonte



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Protocollo d'intesa tra

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

e

DIREZIONE REGIONALE INPS PER IL PIEMONTE

per la realizzazione di attività di alternanza scuola lavoro

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Regionale del Piemonte

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte*

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (C.F. 97613140017L) con sede in Torino, corso Vittorio Emanuele II 70, (d'ora innanzi USR), rappresentato dal Direttore Generale Fabrizio Manca, e la Direzione regionale INPS per il Piemonte con sede in Torino, via Arcivescovado, 9/c, rappresentata dal Direttore regionale Gregorio Tito, d'ora in poi indicati congiuntamente anche come le Parti

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che definisce le norme generali relative all'alternanza scuola lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53;

il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n.22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori";

il "Documento Italia 2020" - Piano di azione per l'occupabilità dei giovani, attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro" sottoscritto dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il 23 settembre 2009;

i DD.PP.RR. 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89, recanti norme concernenti rispettivamente il riordino degli istituti professionali, tecnici e dei Licei;

l'art.52 del decreto legge n.5/2012, convertito nella legge 35/2012 che ha delineato la strategia per integrare le politiche di istruzione/formazione/lavoro con quelle di sviluppo dei sistemi produttivi territoriali attraverso la costituzione di poli tecnico-professionali;

2



la Legge 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" con particolare riferimento all'art. 1 commi da 33 a 43;

la Guida operativa per la scuola, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, relativa all'attività di alternanza scuola lavoro, con la quale vengono forniti orientamenti ed indicazioni per la progettazione, organizzazione, valutazione e certificazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, alla luce delle innovazioni normative introdotte dal su citato art. 1, commi da 33 a 43, della Legge 13 luglio 2015, n.107;

Premesso che

l'USR

- sostiene e promuove la qualificazione e innovazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche della regione;
- vigila sull'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, supportando le istituzioni scolastiche autonome nell'elaborazione di nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni;
- è impegnato, in qualità di "facilitatore", ad accompagnare le istituzioni scolastiche autonome nella realizzazione dell'alternanza scuola lavoro nella scuola secondaria di secondo grado prevista dalla Legge 13 luglio 2015 n.107 richiamata in premessa che cita all'art. 1, comma 33 "i percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio" con applicazione prevista a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo alla sua entrata in vigore;

[Handwritten signature] 3 *[Handwritten signature]*

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Regionale del Piemonte





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

- promuove tutte le possibili azioni di orientamento, finalizzate alla scelta consapevole degli studenti dei propri percorsi di studio e/o di lavoro in relazione alle opportunità ed ai possibili sbocchi occupazionali;
- fornisce agli istituti scolastici autonomi indicazioni generali e suggerimenti per una migliore utilizzazione delle risorse economiche assegnate dal MIUR in materia di alternanza scuola lavoro, e promuove la costituzione di reti per favorire possibili economie di scala;
- realizza azioni di monitoraggio e di valutazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro

L'INPS PER IL PIEMONTE

- è una moderna azienda di servizi ad alto tasso di innovazione tecnologica, ad elevata informatizzazione delle procedure;
- attua un modulo organizzativo nel quale i flussi di lavoro compendiano attività ad alta complessità con altre a minor contenuto applicativo mediante integrazione delle varie fasi e richiedono agli operatori prestazioni che favoriscono l'accrescimento professionale in logica di miglioramento continuo;
- gestisce un portafoglio di prodotti di servizio destinati a varie tipologie di utenti, tanto sul versante delle erogazioni previdenziali ed assistenziali che della gestione delle entrate contributive e degli accrediti sui conti assicurativi individuali ed aziendali;
- è largamente presente sul territorio piemontese con strutture di varia dimensione e funzioni;
- condivide l'importanza di una fattiva collaborazione con le istituzioni scolastiche nell'idea che l'integrazione tra competenze acquisite in ambito scolastico e quelle acquisite nell'ambiente di lavoro sia la base per la formazione di professionalità utilmente spendibili nel mondo del lavoro;
- intende rafforzare le sinergie con il sistema scolastico in ambito regionale, per contribuire alla miglior qualificazione degli studenti degli istituti tecnici, degli istituti professionali e dei licei, in termini di competenze specifiche, nei contesti di propria operatività;

 4 



LE PARTI CONCORDANO

di identificare le strutture INPS Piemonte sedi ospitanti per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado piemontesi secondo le linee progettuali di seguito indicate.

Art. 1

L'obiettivo del progetto è proporre un percorso triennale completo di alternanza scuola-lavoro che fa riferimento ad una co-progettazione elaborata dal soggetto ospitante (INPS) e dal corpo docente dell'Istituto Scolastico promotore sulla base dell'offerta e della disponibilità, formalizzata da INPS attraverso un catalogo allegato al presente protocollo. Ogni progetto sarà costruito in coerenza con il profilo formativo complessivo degli studenti che vi saranno destinati.

Per l'INPS sarà il Direttore provinciale a individuare i funzionari che collaboreranno con l'Istituto Scolastico e in particolare coloro che svolgeranno funzione di tutor aziendale. I medesimi funzionari assumeranno la responsabilità di disciplinare, d'intesa con l'Istituto Scolastico inviante, l'organizzazione dello svolgimento del tirocinio.

Art 2

Le caratteristiche generali del percorso sono di seguito descritte:

L'INPS, in seguito alla costruzione di una co-progettazione con la Scuola, si impegna ad ospitare stage formativi di studenti del triennio conclusivo del ciclo secondario superiore all'interno delle strutture produttive e di servizio ubicate in Piemonte, sulla base dei principi enunciati negli articoli successivi.

Gli stage dovranno garantire

- ✓ per gli studenti:
 - una autentica occasione di apprendimento delle modalità di lavoro in una moderna ed avanzata azienda di servizi;

[Signature] 5



- la conoscenza del ruolo e della mission dell'INPS come rappresentazione esemplare della funzione pubblica in una società complessa;
- ✓ per l'INPS:
 - l'opportunità di verificare la positività della presenza di giovani al lavoro, con le loro curiosità, domande, proposte;
 - la possibilità di ricevere apporti lavorativi di produzione, sulla base di percorsi formativi agili che inseriscono i giovani studenti in attività di bassa/media complessità, a forte dinamicità ed input di operatività.

Art. 3

Gli stage potranno svolgersi in una delle attività previste dal catalogo INPS, allegato al presente Protocollo (allegato 2), secondo modalità, calendari, orari e numero di studenti in tirocinio concordati tra la competente Direzione provinciale dell'INPS ed i singoli Istituti Scolastici.

La Direzione provinciale INPS avrà competenza a convenzionarsi per l'insieme delle strutture presenti nella provincia, alle quali affiderà, secondo le proprie valutazioni e d'intesa con l'Istituto Scolastico inviante, l'ospitalità per tirocini specificamente definiti.

Art. 4

Gli studenti in alternanza, prima di accedere all'INPS, dovranno aver ricevuto la formazione obbligatoria in materia di sicurezza del lavoro. Gli Istituti Scolastici invianti certificheranno tale requisito prima dell'inizio dei tirocini per gli studenti che vi sono avviati.

Art. 5

Ciascuno stage sarà caratterizzato da una parte propedeutica di formazione riferita a:

- funzione sociale dell'INPS (attuazione principi costituzionali, realizzazione del welfare state);
- organizzazione, poteri e assetto istituzionale dell'INPS;
- la produzione di servizi attraverso la gestione delle informazioni;
- informatica e telematica nel modello produttivo dell'INPS;

6
[Handwritten signature]



attività specifica oggetto del tirocinio.

Quella attività specifica gli studenti saranno inseriti negli ambiti produttivi relativi al
settore.

Il ruolo della funzione di tutor degli studenti da parte di funzionari che
possiedono la qualifica organizzativa negli ambiti nei quali saranno svolti i tirocini o,
in alternativa, di esperti di materia e per questo abilitati allo svolgimento di
attività di apposta selezione e, come tali, registrati nell'albo regionale dei

requisiti dello stage ai fini della conformità alla formazione che ne
deriva dall'Istituto Scolastico inviante e la struttura ospitante dell'INPS,
preliminare alla stipula della correlata Convenzione.

La Commissione può richiedere di accedere a una convenzione con INPS
per svolgere tirocini formativi presso l'INPS secondo i criteri recati

La Commissione interessata accoglierà le richieste sulla base della propria
competenza e quelle provenienti da Istituti che recano nei propri
statuti e regolamenti pertinenti alla natura istituzionale dell'INPS quali diritto,
dovere e informazione.

Il presente progetto sarà formalizzato in apposita Convenzione, sottoscritta
e approvata dalle parti interessate nell'allegato 1.

7
[Signature]

**Art. 10**

Ogni stage sarà promosso sulla base di un progetto formativo, redatto con le modalità di cui all'art. 1 ed indicherà le modalità di valutazione finale definita con il percorso di cui all'art. 8.

Il progetto formativo, che dettaglierà i contenuti e l'ambito dello stage, nonché modi e tempi di valutazione, sarà allegato necessario ad ogni Convenzione.

Art. 11

Al fine di offrire un'adeguata esperienza formativa sulla realtà di lavoro all'interno della realtà produttiva ed organizzativa di una grande azienda di servizi ad elevato tasso tecnologico, la durata minima di ciascun tirocinio all'interno dell'INPS non potrà essere inferiore ad 80 ore.

Art. 12

Il catalogo dell'offerta formativa presso l'INPS, allegato al presente Protocollo, è soggetto ad aggiornamento. Le integrazioni dello stesso possono essere comunicate in ogni momento dall'INPS all'Ufficio scolastico regionale.

Art. 13

Le disponibilità ricettive dell'INPS in Piemonte per lo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro vengono comunicate all'Ufficio Scolastico regionale prima dell'inizio di ogni anno scolastico. Per l'anno scolastico in corso esse sono comunicate entro il mese di maggio 2016.

Art. 14

L'Ufficio Scolastico regionale e la Direzione Regionale dell'INPS monitoreranno gli effetti dell'attuazione del presente Protocollo di intesa, con l'intento di migliorarlo sulla base dell'esperienza via via maturata e di farne base di un modello di realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro coerente con un modello di osmosi tra percorsi formativi e ingresso nel mercato del lavoro che elevi la qualità della risorsa umana nella regione e potenzi il profilo competitivo del Piemonte. A tal fine, si prevede un raccordo fra le Direzioni provinciali INPS e gli Uffici scolastici territoriali che saranno incaricati dal Direttore generale, come articolazioni dell'USR sui territori, di

8
[Handwritten signature]

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Regionale del Piemonte



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

reguire l'andamento delle attività. Sarà inoltre costituito un Comitato regionale misto INPS-USR,
il compito di coordinare le azioni sui territori e di valutare l'esperienza nel suo complesso.

15

presente Protocollo di intesa entra in vigore nel giorno della sua sottoscrizione ed è valido per gli
scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

scadere esso sarà rinnovato e integrato sulla base delle esperienze nel frattempo maturate.

oltà delle parti recedere dall'intesa per intervenuta impossibilità giuridica o per sopravvenuti
amenti dei doveri o competenze istituzionali. Il recesso deve essere comunicato per iscritto,
via PEC.

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

DIRETTORE GENERALE

per il Piemonte

DIRETTORE REGIONALE

Convenzione tra INPS e Istituto Scolastico **Linee operative**

Art. 1

Le Convenzioni indicheranno:

- oggetto dello stage;
- struttura ricevente dello stage e sua ubicazione;
- numero di studenti accolti;
- durata dello stage;
- articolazione temporale ed oraria dello stage;
- responsabile scolastico dello stage;
- tutor dell'INPS per lo stage.

Art. 2

Prima dell'inizio dello stage l'Istituto Scolastico inviante fornirà alla struttura INPS ospitante, secondo le modalità precisate nella convenzione sottoscritta, l'elenco degli studenti avviati in tirocinio.

Art. 3

La struttura ospitante INPS garantirà lo svolgimento delle attività formative introduttive di cui all'art. 4, la presenza ed attività del tutor designato, le postazioni di lavoro attrezzate per l'attuazione dell'alternanza scuola-lavoro come descritta nel presente Protocollo di intesa.

Art. 4

L'INPS fornirà all'Ufficio Scolastico regionale, per la diffusione agli Uffici Scolastici provinciali ed agli Istituti Scolastici della regione, il dettaglio della propria ricettività per l'alternanza scuola lavoro articolato per struttura, periodi, calendari e con l'indicazione di massima dell'orario giornaliero degli stage offerti. Periodi, calendari ed orari giornalieri potranno essere variati d'intesa tra la struttura INPS ospitante e l'Istituto Scolastico inviante.

Art. 5

Ciascuna struttura INPS accoglierà stage formativi esclusivamente previa sottoscrizione di una specifica Convenzione con l'Istituto Scolastico inviante che rispetti i criteri concordati nel presente Protocollo di intesa.

Art. 6

Le singole Convenzioni potranno riguardare uno o più stage, di contenuto analogo o diversificato, secondo gli accordi che struttura INPS e Istituto Scolastico pattuiranno. Ciascuna Convenzione può esaurirsi in un anno o in più anni e riguardare uno o più gruppi di studenti nelle quantità concordata tra ospitante ed inviante.

Art. 7

Titolato a sottoscrivere la Convenzione per parte INPS è il Direttore provinciale competente. Per gli stage da svolgere presso la Direzione regionale dell'INPS la responsabilità della firma della Convenzione incombe al Direttore regionale.